

## **Matrimonio, Unione civile, separazione, divorzio**

### **Pubblicazione di matrimonio**

Per poter celebrare un matrimonio civile o religioso avente effetti civili, occorre fare richiesta di pubblicazione presso il Comune ove una delle due parti è residente. La pubblicazione ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate.

### **Matrimonio**

Il matrimonio è un negozio giuridico (manifestazione di volontà) tra due parti di sesso opposto con il quale gli sposi assumono reciprocamente degli impegni. Con il matrimonio si ha il riconoscimento giuridico della famiglia e l'acquisizione dello stato di "coniuge". Le norme che disciplinano il matrimonio sono considerate norme di ordine pubblico e quindi inderogabili. Il matrimonio civile o religioso non può essere celebrato prima del 4° giorno compiuta la pubblicazione e non oltre il 180° giorno della stessa.

### **Unione civile**

In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 riguardante la: %o Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze%dl 19 gennaio 2017 sono state emanate le disposizioni (decreti legislativi n. 5, 6 e 7, in vigore dall'11/02/2017) per l'applicazione delle norme.

### **I testimoni del matrimonio e nell'unione civile**

I testimoni sono coloro che attestano che il matrimonio o l'unione civile è stato celebrato

### **Modalità per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili presso le sedi comunali**

Le presenti modalità, approvate dalla Giunta comunale con delibera n.65 del 21/05/2015, modificata con delibera n. 120 del 28/07/2016, disciplinano le modalità di organizzazione dei matrimoni e delle unioni civili che si celebrano in Comune.

### **Il matrimonio o unione civile celebrato in altro Comune**

Il matrimonio civile deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale, davanti all'ufficiale di stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione. Il codice civile prevede, inoltre, la possibilità di celebrare il matrimonio, o l'unione civile, in un Comune diverso.

### **Matrimonio e Unione civile in cui uno o entrambi gli sposi siano stranieri**

Un cittadino straniero, anche se non ha la residenza o il domicilio in Italia, può sposarsi, ossia contrarre matrimonio nel nostro Paese, secondo la legge italiana dinanzi all'ufficiale di stato civile, al ministro di culti acattolici ammessi in Italia, ai ministri di culto cattolico se sono rispettate le regole previste dal rito concordatario.

### **Regime patrimoniale**

Prima della celebrazione del matrimonio o dell'unione civile, gli interessati devono decidere quale sarà il regime patrimoniale che regolerà l'amministrazione del loro patrimonio. Con il matrimonio o l'unione civile è possibile optare per il regime della comunione dei beni o il regime della separazione dei beni. Nel corso della vita matrimoniale o dell'unione civile la scelta del regime patrimoniale può essere variata con atto notarile. Il notaio comunicherà direttamente tale convenzione all'Ufficio dello Stato Civile competente, il quale provvederà alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio o unione civile.

### **Separazione e Divorzio**

Dall'11 dicembre 2014 è possibile ottenere la separazione e il divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile, però a determinate condizioni, e la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

### **Annullamento del matrimonio civile**

L'annullamento del matrimonio è un istituto previsto e disciplinato dal codice civile, che prevede tutta una serie di cause che possono condurre alla cancellazione del vincolo matrimoniale fin dalla sua celebrazione. L'annullamento infatti, a differenza del divorzio, ha efficacia ex tunc, come se il matrimonio non fosse mai stato celebrato. Questo aspetto, per ovvie ragioni, produce effetti diversi sulla coppia, soprattutto dal punto di vista economico.